



CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA

4 - 2019 - 10 - 19

LEGGE REGIONALE 12 LUGLIO 2019, N. 11

Disposizioni in materia di status di consigliere regionale

Art. 1

Finalità e ambito di applicazione

1. La presente legge reca disposizioni per l'attuazione delle norme contenute nell'articolo 1, commi 965, 966 e 967, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021), conformandosi all'intesa sancita, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131 (Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3), in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano del 3 aprile 2019, di seguito denominata Intesa (allegato 1 alla presente legge).

Art. 2

Rideterminazione

1. Sono oggetto della disciplina di cui alla presente legge gli assegni vitalizi diretti e indiretti in corso di erogazione o non ancora erogati o sospesi, di seguito denominati "assegni vitalizi", considerato il loro importo lordo.

2. La rideterminazione degli assegni vitalizi è effettuata moltiplicando il montante contributivo individuale di cui all'articolo 3 per il coefficiente di trasformazione di cui alla tabella 1 allegata alla presente legge, relativa all'età anagrafica del titolare dell'assegno vitalizio alla data della sua decorrenza. Per età anagrafiche di percezione del trattamento inferiori a quarantacinque anni sono applicati i coefficienti relativi a quarantacinque anni di età; per età anagrafiche superiori ai settantasette anni sono applicati i coefficienti relativi a settantasette anni di età.

3. Ai fini della rideterminazione le frazioni di anno sono valutate con un incremento pari al prodotto tra un dodicesimo della differenza tra il coefficiente di trasformazione dell'età immediatamente superiore e il coefficiente dell'età inferiore a quella del consigliere e il numero dei mesi.

4. L'assegno vitalizio rideterminato non deve essere inferiore all'importo ottenuto applicando all'assegno vitalizio in corso di erogazione, non ancora erogato o sospeso, le aliquote di cui alla tabella 2 allegata, approvate dalla Conferenza delle regioni del 3 aprile 2019 e individuate in ragione della differenza espressa in termini percentuali tra l'assegno vitalizio e l'assegno rideterminato ai sensi dei commi 2 e 3.

5. L'ammontare dell'assegno vitalizio rideterminato ai sensi del presente articolo non può comunque essere inferiore a due volte il trattamento minimo INPS, salvo che l'assegno in godimento antecedentemente a tale rideterminazione non sia già inferiore a tale soglia.

6. Qualora la spesa complessiva necessaria per il pagamento degli assegni vitalizi, ride-terminati ai sensi del presente articolo al momento dell'applicazione della presente legge, sia superiore al limite di spesa di cui alla lettera c) del punto 1) dell'Intesa, le aliquote base della tabella 2 sono incrementate per parametri del valore 0,1 sino al raggiungimento del predetto limite di spesa e restano applicabili anche agli assegni vitalizi da erogare successivamente alla prima applicazione della presente legge.

7. Qualora l'assegno vitalizio rideterminato ai sensi dei commi 2 e 3 sia più favorevole rispetto all'assegno vitalizio rideterminato con le aliquote di cui alla tabella 2 ai sensi del comma 4, non si applica la medesima tabella.

8. L'assegno vitalizio a seguito della rideterminazione non può, comunque, superare l'importo dell'assegno vitalizio in erogazione.

Art. 3

Montante contributivo

1. Il montante contributivo è calcolato sulla base dei seguenti dati individuali:

- a) periodi di contribuzione, eventualmente anche per più periodi non consecutivi;
- b) contribuzione di reversibilità;
- c) contributi ordinari effettivamente versati e contributi volontari versati per il completamento della legislatura;
- d) prima data di erogazione del vitalizio; in caso di sospensione del vitalizio dovuta a rielezione, con versamento di ulteriori contributi, occorre fare riferimento anche alla data della ripresa dell'erogazione del vitalizio;
- e) data di nascita;
- f) titolarità del vitalizio, diretto o indiretto.

2. La base imponibile contributiva, per ragioni di armonizzazione dei sistemi, è determinata con la maggiorazione di cui all'articolo 43 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092 (Approvazione del testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato).

3. La quota di contributi a carico dell'ente è pari a 2,75 volte il contributo a carico del consigliere.

4. I contributi versati sono calcolati sulla base dei giorni effettivi secondo il calendario solare.

5. Il montante contributivo si rivaluta su base composta al 31 dicembre di ciascun anno, con esclusione della contribuzione dello stesso anno, al tasso annuo di capitalizzazione dato dalla variazione media quinquennale del prodotto interno lordo nominale calcolata dall'ISTAT con riferimento al quinquennio precedente l'anno da rivalutare, sino alla data di decorrenza del diritto all'assegno vitalizio.

6. In caso di periodi di contribuzione non consecutivi, se l'assegno vitalizio è erogato successivamente all'ultimo versamento, si calcola un unico montante contributivo, rivalutando di anno in anno i versamenti effettuati. In caso contrario, gli assegni vitalizi sono considerati separatamente, rivalutando ciascun montante di anno in anno fino all'anno precedente la percezione.

Art. 4

Assegni indiretti

1. L'assegno indiretto è calcolato applicando all'assegno vitalizio, come rideterminato ai sensi della presente legge, la percentuale prevista dal "Regolamento della Cassa di previdenza per i consiglieri regionali" e dal "Regolamento per gli assegni vitalizi dei consiglieri regionali eletti fino alla XIV legislatura".

Art. 5

Rivalutazione

1. Gli importi degli assegni vitalizi e degli assegni indiretti come derivanti dalla ride-terminazione sono soggetti a rivalutazione automatica annuale, a partire dall'anno successivo all'applicazione della rideterminazione, sulla base dell'indice ISTAT di variazione dei prezzi al consumo (FOI) come pubblicato sulla Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana.

Art. 6

Norma finanziaria

1. Dalla presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio del Consiglio regionale.

Art. 7

Entrata in vigore

1. La rideterminazione degli assegni vitalizi, come individuati sulla base della disciplina di cui alla presente legge, decorre nei suoi effetti dal 1° gennaio 2020.

2. A partire dalla decorrenza degli effetti di cui al comma 1, sono disapplicate le norme del "Regolamento della Cassa di previdenza per i consiglieri regionali" e del "Regolamento per gli assegni vitalizi dei consiglieri regionali eletti fino alla XIV legislatura" in contrasto con le disposizioni della presente legge.



*Presidenza
del Consiglio dei Ministri*

CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI
TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME
DI TRENTO E BOLZANO

Intesa, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome in materia di contenimento della spesa pubblica attraverso la sostanziale riduzione dei costi legati al funzionamento delle Istituzioni in attuazione di quanto disposto dall'articolo 1, commi 965 e 966, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 recante: "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021".

Repertorio atti n.56/CRS del 3 aprile 2019

**LA CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO, LE
REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E DI BOLZANO**

Nell'odierna seduta del 3 aprile 2019:

VISTO l'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, il quale prevede, tra l'altro, che il Governo può promuovere la stipula di intese in sede di Conferenza Stato-Regioni, dirette a favorire l'armonizzazione delle rispettive legislazioni o il raggiungimento di posizioni unitarie o il conseguimento di obiettivi comuni;

VISTO l'articolo 1, comma 965, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021", ai sensi del quale, ai fini del coordinamento della finanza pubblica e del contenimento della spesa pubblica, a decorrere dall'anno 2019, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, con le modalità previste dal proprio ordinamento, sono chiamate a provvedere alla rideterminazione della disciplina dei trattamenti previdenziali e dei vitalizi già in essere in favore di coloro che abbiano ricoperto la carica di presidente della regione, di consigliere regionale o di assessore regionale;

VISTO l'articolo 1, comma 966, della medesima legge n. 145 del 2018, il quale prevede che i criteri e i parametri per la rideterminazione dei trattamenti previdenziali e dei vitalizi di cui al precedente comma 965, siano deliberati in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano entro il 31 marzo 2019, con intesa ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, al fine di favorire l'armonizzazione delle rispettive normative, fermo restando che, in caso di mancato raggiungimento dell'intesa entro il 31 marzo 2019, le regioni e le province autonome provvedono in ogni caso a rideterminare i trattamenti previdenziali e i vitalizi di cui al medesimo comma 965 entro i termini previsti dal suddetto comma, secondo il metodo di calcolo contributivo;





*Presidenza
del Consiglio dei Ministri*

CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI
TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME
DI TRENTO E BOLZANO

VISTO il medesimo articolo 1, comma 965, della legge n. 145 del 2018, il quale stabilisce che, qualora gli enti interessati non provvedano alla rideterminazione nei termini previsti, ad essi non è erogata una quota pari al 20 per cento dei trasferimenti erariali a loro favore diversi da quelli destinati al finanziamento del Servizio sanitario nazionale, delle politiche sociali e per le non autosufficienze e del trasporto pubblico locale;

VISTE le disposizioni adottate a livello regionale in attuazione delle previsioni di cui all'articolo 14, comma 1, lettera f), del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, e all'articolo 2, comma 1, lettera m), del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, relative al passaggio al sistema previdenziale contributivo per i consiglieri regionali;

CONSIDERATO l'ordine del giorno recante linee guida sull'istituto dell'assegno vitalizio, approvato dalla Conferenza delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome il 10 ottobre 2014, che ha individuato requisiti armonizzati per la corresponsione degli assegni vitalizi e parametri per la riduzione temporanea degli importi dei trattamenti in essere;

VISTE le disposizioni adottate dalle Regioni a seguito del richiamato ordine del giorno della Conferenza delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome;

VISTE la deliberazione dell'Ufficio di presidenza della Camera dei deputati n. 14 del 12 luglio 2018 e la deliberazione del Consiglio di Presidenza del Senato della Repubblica n. 6 del 16 ottobre 2018, che hanno provveduto alla rideterminazione della misura degli assegni vitalizie delle quote di assegno vitalizio dei trattamenti previdenziali pro rata nonché dei trattamenti di reversibilità relativi agli anni di mandato svolti dai parlamentari fino al 31 dicembre 2011;

CONSIDERATO inoltre che comunque gli interventi legislativi delle Regioni dovranno ispirarsi ai principi di proporzionalità, ragionevolezza e tutela dell'affidamento fatti propri dalla giurisprudenza costituzionale quali principi generali della materia oggetto della presente Intesa;

CONSIDERATA l'esigenza di dare attuazione alle disposizioni di cui all'articolo 1, commi 965 e 966 e 967, della citata legge n. 145 del 2018;

CONSIDERATO che il Presidente della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, con nota n. 1693/C1/A1 del 21 marzo 2019, ha trasmesso una proposta di intesa ai fini dell'esame della Conferenza Stato-Regioni in attuazione dell'articolo 1, commi 965 e 966, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 recante: "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021";

CONSIDERATO che detto documento è stato inviato, con nota n. 0005021 del 22 marzo 2019, alle Amministrazioni statali interessate e a tutte le Regioni e Province autonome;





*Presidenza
del Consiglio dei Ministri*

CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI
TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME
DI TRENTO E BOLZANO

CONSIDERATO che, successivamente, l'Ufficio di Gabinetto del Ministro per i rapporti con il Parlamento e la democrazia diretta, con nota n. 0000102 del 27 marzo 2019, ha fatto pervenire una proposta di riformulazione riferita alla bozza di intesa predisposta dalle Regioni; detta proposta, con nota n. 0005282 di pari data, è stata trasmessa alle Regioni ed alle Amministrazioni interessate;

CONSIDERATO che l'argomento, iscritto all'ordine del giorno della seduta del 28 marzo 2019, è stato rinviato per ulteriori approfondimenti;

CONSIDERATO che, nel corso della odierna seduta di questa Conferenza, le Regioni hanno esplicitato la loro posizione in merito al contenimento della spesa pubblica e, in particolare, alla riduzione dei costi legati al funzionamento delle Istituzioni;

CONSIDERATO che, a seguito dei contatti intervenuti, il Governo e le Regioni hanno concordato il contenuto dell'intesa prevista dall'articolo 1, commi 965 e 966, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 recante: "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021";

ACQUISITO, quindi, l'assenso del Governo, delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano,

SANCISCE INTESA

tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano nei termini di seguito indicati:

Rideterminazione della misura dei trattamenti previdenziali e degli assegni vitalizi in essere in favore di coloro che abbiano ricoperto la carica di presidente, di assessore o di consigliere di una Regione o di una Provincia autonoma

1. I provvedimenti normativi di cui all'articolo 1, commi 965 e 966, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono adottati nel rispetto dei seguenti criteri e parametri:

a) la rideterminazione della misura dei trattamenti si applica agli assegni vitalizi e ai trattamenti previdenziali, comunque denominati, diretti, indiretti o di reversibilità, di seguito indicati come "assegni vitalizi", considerando il loro importo lordo, senza tenere conto delle riduzioni temporanee disposte dalla normativa vigente;

b) la rideterminazione si applica agli assegni vitalizi in corso di erogazione, e a quelli non ancora erogati, con esclusione dei trattamenti previdenziali, erogati o da erogare, il cui ammontare è stato definito esclusivamente sulla base del sistema di calcolo contributivo;





*Presidenza
del Consiglio dei Ministri*

CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI
TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME
DI TRENTO E BOLZANO

c) a seguito della rideterminazione, la spesa per gli assegni vitalizi, in erogazione, in ciascuna Regione non può superare, al momento dell'applicazione della nuova disciplina, la spesa necessaria all'erogazione dei medesimi assegni ricalcolati con il metodo di calcolo contributivo sulla base della nota metodologica allegata alla presente intesa incrementata fino a 26 per cento e, comunque, di un importo pari a quello necessario a garantire che, per effetto della rideterminazione, ciascun assegno vitalizio di importo pari o superiore a due volte il trattamento minimo INPS non sia inferiore a tale importo; in ogni caso, la spesa non può essere superiore a quella sostenuta sulla base della normativa vigente;

d) l'ammontare dell'assegno vitalizio, a seguito della rideterminazione, non può comunque superare l'importo erogato ai sensi della normativa vigente.

2. Le Regioni per realizzare gli obiettivi e le misure della presenta intesa possono approvare un documento di indirizzo al fine di evitare disomogeneità nell'applicazione della presente intesa.

3. Per consentire di completare gli adempimenti amministrativi necessari, l'applicazione delle disposizioni che prevedono la rideterminazione degli assegni vitalizi può essere differita a non oltre il sesto mese successivo alla loro entrata in vigore: A decorrere dalla data di applicazione della rideterminazione cessano di avere efficacia le eventuali disposizioni che prevedono riduzioni temporanee degli assegni vitalizi in essere.

4. Gli importi degli assegni vitalizi derivanti dalla rideterminazione sono soggetti a rivalutazione automatica annuale, a partire dall'anno successivo all'applicazione della rideterminazione, sulla base dell'indice ISTAT di variazione dei prezzi al consumo (F01).

5. Il Governo si impegna ad adottare tempestivamente con il primo provvedimento legislativo disponibile le necessarie modifiche legislative al fine di consentire lo spostamento del termine di adozione delle leggi regionali di rideterminazione degli assegni vitalizi di cui all'articolo 1, comma 965, della legge n. 145/2018, dal 30 aprile al 30 maggio 2019.

Il Segretario



Il Presidente

NOTA METODOLOGICA PER IL RICALCOLO DEGLI ASSEGNI VITALIZI DELLE REGIONI E DELLE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E DI BOLZANO SULLA BASE DEL METODO CONTRIBUTIVO

Per ogni consigliere sono da recuperare i seguenti dati:

- periodi di contribuzione (dal gg/mm/aaaa al gg/mm/aaaa, eventualmente per più periodi non consecutivi);
- contribuzione di reversibilità;
- contributi ordinari effettivamente versati e contributi volontari versati per il completamento della legislatura o il riversamento di contributi (il versamento integra i contributi trattenuti nell'ultimo anno di carica della legislatura a cui si riferiscono);
- prima data di erogazione del vitalizio (in caso di sospensione del vitalizio dovuta a rielezione, con versamento di ulteriori contributi, reperire anche la data della ripresa dell'erogazione del vitalizio);
- data di nascita;
- titolarità del vitalizio (diretto o indiretto).

Il montante contributivo è calcolato sulla base dei dati individuali sopra indicati, ovvero secondo i dati riportati nella tabella 1 (recante le indennità parlamentari e le derivate indennità consiliari), allegata alla presente nota, e le percentuali di trattenuta sulle indennità consiliari stabilite dalle singole norme regionali vigenti in ciascun periodo di riferimento ai fini dell'ottenimento del vitalizio diretto o indiretto. Preso atto che in sede di applicazione del metodo contributivo, dovendo trovare applicazione l'articolo 43 del DPR 1092 del 1973, secondo quanto previsto dalle disposizioni per i dipendenti pubblici, la base imponibile contributiva, per ragione di armonizzazione dei sistemi, è determinata con la maggiorazione ivi prevista.

Nei periodi in cui la normativa regionale ha stabilito in modo indistinto la percentuale di contribuzione relativa alla maturazione dell'assegno vitalizio e dell'indennità di fine mandato, ai fini del ricalcolo si considera l'aliquota relativa all'ultimo periodo in cui è identificata la quota di contribuzione finalizzata al solo vitalizio.

La quota di contributi a carico dell'ente è pari a 2,75 volte il contributo a carico del percettore.

I contributi versati sono calcolati sulla base dei giorni effettivi (calendario solare).

Il montante contributivo si rivaluta su base composta al 31 dicembre di ciascun anno, con esclusione della contribuzione dello stesso anno, al tasso annuo di capitalizzazione dato dalla variazione media quinquennale del prodotto interno lordo nominale calcolata dall'ISTAT con riferimento al quinquennio precedente l'anno da rivalutare, sino alla data di decorrenza del diritto all'assegno vitalizio.

In caso di periodi di contribuzione non consecutivi, se l'assegno vitalizio è erogato successivamente all'ultimo versamento, si calcola un unico montante contributivo, rivalutando di anno in anno i versamenti effettuati. In caso contrario, gli assegni vitalizi sono considerati separatamente, rivalutando ciascun montante di anno in anno fino all'anno precedente la percezione.

Il montante contributivo è moltiplicato per il coefficiente di trasformazione previsto nella tabella 2, allegata alla presente nota, con riferimento all'età anagrafica del consigliere alla data di decorrenza dell'assegno vitalizio.

Per età anagrafiche di percezione del trattamento inferiori a 45 anni vengono applicati i coefficienti relativi ai 45 anni di età, per età anagrafiche superiori a 77 anni vengono applicati i coefficienti relativi a 77 anni di età.

Per anni di decorrenza del trattamento antecedenti il 1976 o successivi al 2018 si applicano, rispettivamente, i coefficienti del primo o dell'ultimo periodo disponibile.

L'importo dell'assegno vitalizio rideterminato è rivalutato annualmente sulla base dell'indice ISTAT di variazione dei prezzi al consumo (FOI) sino alla data di applicazione della rideterminazione.

L'importo mensile dell'assegno vitalizio si ottiene dividendo per 12 l'importo annuo rivalutato. In caso di assegno vitalizio indiretto, al vitalizio mensile rideterminato spettante al consigliere si applica altresì la percentuale prevista dai singoli ordinamenti regionali.

Tabella 1

Coefficienti di trasformazione per anno di decorrenza del trattamento previdenziale

età	1976-1985	1986-1995	1996-2009	2010-2012	2013-2015	2016-2018
45	3,768	3,664	3,555	3,403	3,341	3,315
46	3,849	3,741	3,626	3,466	3,401	3,374
47	3,934	3,821	3,701	3,532	3,464	3,436
48	4,023	3,905	3,780	3,602	3,531	3,500
49	4,117	3,994	3,863	3,675	3,600	3,568
50	4,217	4,087	3,950	3,751	3,673	3,639
51	4,322	4,186	4,043	3,832	3,750	3,713
52	4,433	4,289	4,140	3,917	3,830	3,790
53	4,551	4,399	4,244	4,007	3,915	3,872
54	4,677	4,516	4,354	4,101	4,004	3,958
55	4,812	4,640	4,469	4,201	4,098	4,049
56	4,955	4,770	4,593	4,307	4,198	4,145
57	5,105	4,909	4,720	4,419	4,304	4,246
58	5,264	5,057	4,860	4,538	4,416	4,354
59	5,433	5,215	5,006	4,664	4,535	4,468
60	5,614	5,383	5,163	4,798	4,661	4,589
61	5,810	5,563	5,334	4,940	4,796	4,719
62	6,022	5,755	5,514	5,093	4,940	4,856
63	6,249	5,962	5,706	5,257	5,095	5,002
64	6,494	6,186	5,911	5,432	5,259	5,159
65	6,758	6,429	6,136	5,620	5,435	5,326
66	7,043	6,692	6,378	5,823	5,624	5,506
67	7,351	6,969	6,637	6,039	5,826	5,700
68	7,684	7,263	6,918	6,274	6,046	5,910
69	8,050	7,580	7,221	6,527	6,283	6,135
70	8,445	7,927	7,553	6,800	6,541	6,378
71	8,875	8,312	7,915	7,097	6,822	6,640
72	9,342	8,734	8,312	7,418	7,127	6,924
73	9,858	9,198	8,745	7,767	7,458	7,235
74	10,424	9,699	9,217	8,147	7,818	7,576
75	11,038	10,250	9,730	8,562	8,210	7,950
76	11,695	10,850	10,291	9,013	8,636	8,364
77	12,412	11,511	10,908	9,504	9,105	8,817

Tabella 2

Assegno vitalizio spettante	Aliquote base	Aliquote da applicare per differenziali non superiori a 0 (aliquote base moltiplicate per 0)	Aliquote da applicare per differenziali superiori a 0% e inferiori o pari a 10% (aliquote base moltiplicate per 1,1)	Aliquote da applicare per differenziali superiori a 10% e inferiori o pari a 30% (aliquote base moltiplicate per 1,2)	Aliquote da applicare per differenziali superiori a 30% e inferiori o pari a 50% (aliquote base moltiplicate per 1,3)	o Aliquote da applicare per differenziali superiori a 50% e inferiori o pari a 70% (aliquote base moltiplicate per 1,5)	Aliquote da applicare per differenziali superiori a 70% (aliquote base moltiplicate per 1,7)
Da euro 0,00 a euro 1.500,00	9%	0%	9,9%	10,8%	11,7%	13,5%	15,3%
Da euro 1.501,00 ad euro 3.500,00	13,5%	0%	14,85%	16,2%	17,55%	20,25%*	22,95%*
Da euro 3.501,00 ad euro 6.000,00	18%	0%	19,8%	21,6%	23,4%	27 %	30,6%
Da euro 6.001,00 ad euro 8.000,00	22,5%	0%	24,75%	27%	29,25%	33,75%	38,25%
Oltre euro 8.001,00	30%	0%	33%	36%	39%	45%	51%

* Rispetto alla tabella allegata nel documento assunto *dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome* il 3 aprile 2019, tali percentuali sono state modificate al fine di correggere meri errori materiali ivi riscontrati.



CONFERENZA DEI PRESIDENTI
DELLE ASSEMBLEE LEGISLATIVE
DELLE REGIONI E DELLE
PROVINCE AUTONOME